Il Margine, n.9/1985

DIBATTITO

Insegnamento religioso un problema culturale

DARIO FRIDEL

Con questo contributo, che muove dalla situazione della provincia di Bolzano per affrontare il problema culturale dell'insegnamento della religione dopo la revisione del Concordato, apriamo il dibattito su un tema denso di risvolti e contraddizioni, specchio del rapporto Stato-Chiesa, cristianesimo-cultura nell'Italia di oggi.

Il problema delle nuove prospettive per l'Insegnamento Religioso (i.r.), sta finalmente uscendo dagli ambiti specialistici per diventare di opinione pubblica.

Lo impone il dibattito intorno all'attuazione pratica del nuovo concordato e — per le regioni di confine — dello statuto autonomistico; la riformulazione dei compiti spettanti in campo di educazione e cultura religiosa ai vari ordini di scuola; una più acuta sensibilità verso tutto ciò che può sapere di manipolazione e non rispetto del legittimo pluralismo religioso; la necessità di ridiscrivere i nuovi equilibri fra stato e chiesa, fede e cultura; il massiccio emergere di bisogni religiosi anche in termini inediti, confusi, non facilmente incanalabili dalle chiese o — men che meno — dallo scarso e inadeguato livello medio di cultura religiosa.

Impressiona il modo riduttivo e sbrigativo con cui la stampa, a ondate varie, tende a dare la sensazione che il nucleo del problema sia solo quello di acquisire alla scuola il dovere del rispetto delle scelte individuali e personali in campo religioso. La facoltatività di tale insegnamento dovrebbe perciò accontentare i cattolici che ancora vogliono un loro spazio nella scuola e lasciare in pace i laici che di preti e chiesa non ne vogliono sapere.

Si riduce così il problema religioso alla sola dimensione confessionale cattolica, dimenticando intanto il pluralismo culturale già presente in campo cattolico e poi le diversità profonde fra le varie confessioni cristiane e fra le varie religioni antiche e moderne e le varie fedi (anche atee) che oggi interpellano l'uomo; si dimentica che le religioni sono una delle chiavi più profonde per capire le varie culture e la loro elaborazione artistica, letteraria, filosofica...; si ignora tutto quello che di riflessione sul fenomeno religioso possono offrire le scienze antropologiche; si confonde l'aspetto personale del problema (i propri orientamenti di vita) che la scuola non può sindacare e preordinare, con l'aspetto culturale (adeguate informazioni e strumentazioni critiche) che la scuola dovrebbe assicurare, proprio per non abbandonare all'ignoranza e al pregiudizio fideistico o ateo — e quindi all'impossibilità di scelte motivate e libere — un settore tanto complesso della vita personale e collettiva.

Si va d'altra parte velocemente allargando il consenso intorno all'opportunità che la scuola imposti ex novo e autonomamente e adeguatamente un compito che non può spettare a lei. Indicazioni pratiche dell'agibilità di una tale impostazione sono già emerse dai programmi per le scuole materne del '69 e dalle nuove proposte programmatiche per le elementari nella loro stesura originaria. Sembrano dunque maturi i tempi perché la chiesa cattolica italiana attui in questo campo le indicazioni conciliari circa l'autonomia delle realtà terrene e la sua volontà di porsi come fermento e servizio all'interno di esse e perché il mondo laico perda i suoi retaggi anticlericali e laicisti.

La scuola potrebbe diventare un campo privilegiato perché i vari filoni culturali che attraversano la nostra storia si confrontino senza pregiudizi, senza volontà proselitistiche, senza cedere a tentazioni monopolizzanti.

Una questione tabù?

Superando un'impostazione confessionale e concordataria poteva quindi rientrare la crescente richiesta di esonero dall'obbligo di un insegnamento dottrinale che il vecchio concordato e la vecchia legislazione imponevano ai maestri delle elementari (sul territorio nazionale) e agli utenti dei vari ordini di scuola.

La paura di toccare equilibri concordatari e costituzionali e quindi internazionali (Italia-Vaticano) ha impedito ai partiti di assumere seriamente e in tempo la questione che è rimasta tabù e li ha lasciati e trovati impreparati di fronte alle nuove scadenze legislative.

Men che meno l'opinione pubblica ha avvertito gli enormi cambiamenti di rotta che in materia di insegnamento religioso gli addetti ai lavori avevano imboccato, stimolati in ciò anche da indicazioni ufficiali dei vescovi (documento di base per la catechesi del '70) e dell'ufficio catechistico nazionale. Bisogna però ammettere che questa stessa chiesa — sia in sede nazionale per la revisione del Concordato, sia nel Trentino-Alto Adige per l'attuazione delle norme statutarie — si è mossa solo come istituzione, avocando a sé un problema che invece è della società civile e della comunità religiosa e restringendo tutto il dibattito inevitabilmente entro gli spazi dei tatticismi istituzionali. Ne è uscito un compromesso inadeguato e contradditorio, che salva capra e cavoli, che accontenta un po' tutti, ma che tutti possono respingere o tirare dalla propria parte.

E per quanto riguarda Bolzano mi sembra grande l'imbarazzo a giustificare, solo sulla base delle « consolidate tradizioni locali », una situazione che può veramente sembrare di privilegio e di stacco non sufficientemente giustificato dalla situazione nazionale. Per evitare polemiche scentrate deve essere però ben chiaro che questa situazione atipica non nasce sull'onda delle spinte autonomistiche degli ultimi anni, ma in continuità con una impostazione già in atto nella provincia di Bolzano e che tocca tutti gli ex territori austroungarici. Nemmeno il fascismo ha ritenuto opportuno rimettere in discussione un insegnamento affidato ad un insegnante specifico, per due ore settimanali e fino ai 14 anni, con la istituzione anzi di un ruolo speciale per 30 posti.

Credo proprio che a questo punto — se si vuole muoversi realisticamente — la nostra analisi e la nostra proposta si debba incanalare entro tali termini normativi nazionali e locali.

La situazione italiana e quella alto-atesina

Per semplificare quindi mi riferirò volutamente solo alle norme concordatarie (visto che fra ministero della P. I. e Conferenza Episcopale Italiana si va delineando in questi giorni il quadro entro cui prenderà avvio il nuovo "corso" della scuola di religione) e alle norme attuative in materia scolastica dello statuto autonomistico proposte dalla commissione dei 12 e già in atto in provincia di Bolzano — visto che le disposizioni dell'art. 9,2 del Concordato « non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari » (Protocollo aggiuntivo).

Il confronto di queste normative mostra che le aperture, le contraddizioni, le preclusioni sono analoghe.

— Da una parte e dall'altra si potrebbe vedere una chiesa che si sente assediata e vuole ritagliarsi degli spazi con preoccupazioni inconfessate di tipo proselitistico; mentre l'ente pubblico sembra preoccupato di non inimicarsi né la chiesa, né il mondo laico.

— Parlando di « consolidate tradizioni » o dei « princìpi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano » si cerca di superare le motivazioni ideologiche in favore di quelle sociologiche. E' su tali basi infatti che si giustifica nella scuola un'attenzione critica al fatto religioso, così come esso è presente nella esperienza dei suoi utenti e nella storia del proprio paese.

— Parlando di « programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della Provincia » o rispettivamente di « nel qua-

dro delle finalità della scuola » si rassicura formalmente il mondo laico di non voler conseguire finalità ecclesiali, di esser disposti a rinunciare a proporre un cammino di fede (catechesi), purché si faccia un cammino culturale localizzato sui contenuti cattolici.

— Si potrebbe conseguentemente aspettarsi che tale rassicurazione emerga dalla competenza dei futuri insegnanti di religione, dalle loro qualità professionali; ma invece i docenti devono essere « riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica d'intesa con l'ordinario stesso » e/o — secondo il protocollo aggiuntivo — « riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dalla autorità scolastica ». La chiesa cioè modificherebbe il titolo di presenza nella scuola; il suo essere lì non avrebbe una legittimazione missionaria, ma deriverebbe dalla sua specifica competenza in ordine ai valori religiosi.

Fede e competenza

Il sospetto in tale impostazione è che il prerequisito della fede continui a prevalere rispetto alla competenza e alla autenticità dell'insegnante... escludendo le minoranze religiose o i non credenti da tale professione-servizio.

— Quasi si legittimano tali sospetti quando si ammette la possibilità della rinuncia (« salva rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato ») o rispettivamente si afferma: « Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento ».
Non si parla, come si vede, di facoltatività, ma di esercizio di scelta attivo, che lascia aperto sul territorio nazionale la possibilità di un insegnamento laico e autonomo per chi non scegliesse quello a contenuti e a gestione (non però per finalità e metodi) confessionale. Su tale forma di « obbligatorietà » e rispettivamente di « facoltatività » sarà opportuno tornare nella parte propositiva di questo articolo.

— Da notarsi inoltre che nel dibattito su questa scelta che secondo il Concordato non deve « dar luogo ad alcuna forma di discriminazione » gli uni temono l'emarginazione se questo insegnamento sarà collocato all'inizio o alla fine delle lezioni, altri lo vogliono ai margini proprio per evitare una pressione indiretta.

— La normativa nella provincia di Bolzano antecipa, in continuità con il nostro passato, alcuni aspetti che nel concordato vengono rimessi alle successive intese.

a) Assicura tale insegnamento almeno per un'ora settimanale. Garantisce che per la scuola d'obbligo « possano essere stabilite fino a due ore settimanali ».
Nelle elementari continuerebbe così il vecchio diritto austro-ungarico alle due ore settimanali e gestite da un insegnante specifico; a differenza

quindi del resto d'Italia dove tale compito è affidato al maestro di classe; sarebbe inoltre aperta la possibilità di ripristinare la seconda ora anche nelle medie come del resto già avveniva fino all'introduzione della media unificata (1962) e come già concedeva una circolare ministeriale del 3.11.65 n. 17233.

b) Porta a 15 e rispettivamente a 18 le precedenti 18 e rispettivamente 24 ore di insegnamento diretto. Le ore eccedenti fino ad integrare l'orario cattedra sono a disposizione della scuola o per forme di copresenza dal momento che:

c) « Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante ». Viene istituito cioè il posto orario cattedra. Non è il ruolo giuridico, ma un inizio di carriera economica e una situazione di fatto meno precaria. (Attualmente all'insegnante di religione in ogni momento potrebbe venire ritirata la missio canonica e comunque il suo incarico è sempre annuale).
Il protocollo aggiuntivo al Concordato è — potenzialmente — più dettagliato in quanto affida alle successive intese il compito di determinare: « programmi », « organizzazione », « libri di testo » e « profilo professionale ».
Ma già i punti della nostra normativa possono esser letti non come difesa di privilegi, ma nel senso di volere un insegnamento più qualificato e più integrato nelle logiche scolastiche.
Il rischio che da noi si corre è che con ciò si faccia valere il protocollo addizionale solo per il punto c, sfilandoci — per il resto del dibattito e del ripensamento in atto — dalla situazione che si va delineando sul piano nazionale.

Le proposte del sindacato

Per meglio esemplificare mi limito a riportare le proposte del SISM-CISL nazionale, quando invece da noi (specie a Trento), se non vado errato il Sindacato non ha nemmeno iniziato ad essere un interlocutore.

1. Definire un assetto dell'i.r. nella scuola pubblica che ne favorisca la piena caratterizzazione scolastica istituendo la cattedra di insegnamento della religione, quale insegnamento ordinario, assicurato dallo Stato, con un organico stabile, non soggetto alle fluttuazioni conseguenti al diritto degli allievi di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento. Questa scelta evita il rischio che nelle scuole si creino esasperate e ricorrenti tensioni e contrapposizioni tra opposti integralismi.

2. Istituzione del ruolo degli insegnanti di religione, che preveda per essi i medesimi doveri e i medesimi diritti, i medesimi trattamenti economici, giuridici, normativi stabiliti per gli insegnanti del medesimo ordine e grado di scuola, fatta esclusione per il riconoscimento dell'idoneità e per la possibile revoca dello stesso da parte dell'autorità ecclesiastica.

3. Oltre che il riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica, il riconoscimento deve prevedere il possesso di una specifica abilitazione professionale e il diploma di laurea (o altro titolo equipollente) come è richiesto per tutti gli insegnanti della scuola pubblica. La eventuale revoca dell'idoneità, atto di competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica e che dovrebbe essere ricondotto a cause e motivazioni ben definite, comporta la perdita della capacità di insegnare religione ed è equiparabile ad una giusta causa di licenziamento; può esser prevista per l'amministrazione la possibilità di procedere a provvedimenti di mobilità verso altra attività.

4. La gestione amministrativa di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, fatta esclusione per quanto è previsto nel Concordato e nel protocollo addizionale, è competenza dello Stato.

5. Il trattamento economico è il medesimo di quello spettante al personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola. Così per il trattamento economico è il medesimo di quello spettante al personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola. Così per il trattamento riguardante il rapporto di lavoro part-time.

6. La cattedra di insegnamento è costituita in 18 ore settimanali, di cui 12 frontali; le altre, a complemento della cattedra, sono destinate ad attività interdisciplinari, didattiche e di servizio. Nel caso di part-time l'impegno sarà proporzionalmente ridotto, prevedendo un giusto equilibrio fra attività frontale e non.

7. La scelta da parte degli allievi (o delle famiglie), potrà essere esercitata ogni anno all'atto delle preiscrizioni, avendo la possibilità di conoscere il programma annuale della disciplina e impegnerà alla frequenza per la durata dell'anno scolastico.
L'inserimento nel quadro orario delle lezioni deve essere finalizzato alla piena integrazione nella scuola di questo insegnamento, deve prevedere forme di responsabilizzazione della scuola circa gli allievi che scelgono di non avvalersi.

8. Nella fase di prima applicazione dovranno prevedersi forme di tutela a favore del personale di servizio, non nella logica del precariato da sanare, ma di una riconversione professionale da prevedere con strumenti adeguati in quanto conseguente ad un intervento di riforma.

Idoneità per la Chiesa, abilitazione per lo Stato

Mi rendo perfettamente conto di essere quanto mai riduttivo fermandomi al taglio sindacale, ma i tempi stringono e corriamo i rischi di perdere il carretto della storia se non si è concreti nell'indicazione dei possibili livelli più avanzati di mediazione. Con gli opportuni adattamenti locali non sarebbe difficile — su questa linea — dare garanzie giuridiche capaci di smontare la tesi di quanti con una certa ragione vedono nel

riferimento alle « consolidate tradizioni locali » solo un assurdo arroccamento nel passato.

E tale ripensamento qui è tanto più urgente in quanto il sospetto critico è sollevato dal nostro « obbligo con possibilità di esonero ». L'obbligatorietà infatti ha senso ed è sostenibile solo entro una ridefinizione anche in sede locale dell'i.r. e dei compiti ad esso spettanti.

Un obbligo anche solo a conoscere (e non necessariamente ad assumere) il punto di vista cattolico si giustifica — in una società e scuola pluralistica — se questo non è l'unico, se rimane aperto il confronto con altre posizioni, se si assume anche il punto di vista e le metodologie della ricerca scientifica in campo religioso. La scuola non può non tener conto dei diritti ad una cultura adeguata alle prospettive planetarie moderne. L'obbligo locale potrebbe significare il voler assumere entro un unico insegnamento sia quello a contenuti confessionali, sia l'eventuale corso integrativo di cultura religiosa non concordatario e quindi obbligatorio. Le « consolidate tradizioni locali » — intese come serietà dei nostri ambiti culturali e formativi nel trattare il problema religioso — riprese in senso dinamico ed entro la nuova concezione che la chiesa e la scuola hanno di se stesse, — non possono significare il voler perpetuare un regime di monopolio e privilegio; sarebbe un condannare tale insegnamento all'insignificanza.

Allora mi sembra che qui più che altrove si potrebbe pensare — rispolverando una « consolidata tradizione » dell'area tedesca — ad una università che abbia al suo interno anche il dibattito teologico e capace di qualificare seriamente i futuri insegnanti di religione. Potremmo così sfruttare in positivo il comma concordatario non valido per le regioni di confine e che esclude assurdamente la teologia dalle università statali dopo aver riconosciuto solennemente « il valore della cultura religiosa ». Sulla base di tali titolo e del valore riconosciuto ai vari istituti ecclesiali di scienze religiose le chiese si verrebbero a pronuncare sull'*idoneità* dell'insegnante (circa i contenuti, il che cosa) e lo stato sulla sua abilitazione (attitudini pedagogiche e didattiche).

Con ciò non si riprodurrebbe la situazione legale conseguente al Concordato del '29 dove il conferimento dell'incarico di insegnare religione comportava perciò stesso anche l'abilitazione. Si tratterebbe di un vero rapporto di collaborazione tra Stato e Chiesa nella chiara interdipendenza dei compiti spettanti a ciascuno, in attuazione concreta di quanto previsto dall'articolo 1 del Concordato nuovo.

Certo le remore e le diffidenze sono molte su tutti i fronti; lo sforzo ad aggiornarsi e a superare vecchie barriere purché credenti e non, istituzioni religiose e forze politiche riescano a lavorare in modo moderno e laico non è da poco. Anche perché si tratta di inscrirsi entro un quadro legislativo già dato; e questo solo con molto sforzo può essere colto come possibilità che ci viene offerta perché la storia cammini anche sulle nostre gambe. ■